

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: Le novità sul bonus 80 euro

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento intendiamo comunicarLe che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono stati variati i limiti massimi di reddito entro i quali i lavoratori possono accedere al **bonus Renzi** (meglio conosciuto come **"bonus 80 euro"**).

Infatti:

- per la **misura piena** del credito Irpef, il limite passa da **24.000 euro a 24.600 euro**;
- mentre per la **misura parziale** il limite passa da **26.000 euro a 26.600 euro**.

Premessa

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all'art. 1, co. 132 introduce una misura che amplia la platea dei potenziali beneficiari del "Bonus Irpef", meglio conosciuto come "Bonus 80 euro". Il menzionato articolo interviene dunque nel corpus normativo del TUIR (art. 13, co. 1-bis del Dpr n. 917/1986), aumentando di **600 euro** le soglie massime entro le quali è possibile chiedere il credito d'imposta.

Art. 1, co. 132 della L. n. 205/2017

Aumenta di 600 euro i limiti massimi di reddito per accedere al Bonus 80 euro.

Bonus 80 euro


Il Bonus 80 euro, introdotto dal Governo Renzi con Decreto-Legge 24 aprile 2014 n. 66 (decorrenza del bonus dal mese di maggio 2014) e reso strutturale dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 12-15 della L. n. 190/2014), è un importo che spetta mensilmente in busta paga sia ai lavoratori del settore pubblico che a quelli del settore privato, il cui reddito sia compreso entro determinati limiti di reddito.

Il Bonus Renzi, che viene erogato direttamente dal sostituto d'imposta e certificato al dipendente mediante la Certificazione Unica (CU), è riconosciuto unicamente ai lavoratori il cui reddito complessivo è formato:

- dai redditi di lavoro dipendente (art. 49, c. 1 del TUIR);
- dai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1 del TUIR), quali:
 - compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative (lett. a);
 - indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità (lett. b);
 - somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio, premio o sussidio per fini di studio o addestramento professionale (lett. c);
 - redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (lett. c-bis);

→ remunerazioni dei sacerdoti (lett. d);
→ le prestazioni pensionistiche di cui al D.Lgs. n. 124 del 1993 comunque erogate (lett. h-bis);
→ compensi per lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative (lett. l).

Le ricordiamo che esso è erogato a “**importo fisso**” (960 euro annui):



MECCANISMO DI DÉCALAGE

Esso si ottiene mediante l’applicazione della seguente formula: $960 \times [(26.000 - \text{reddito complessivo}) / 2.000]$.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che il beneficio economico deve essere “**rapportato al periodo di lavoro nell’anno**”. Quindi, sarà riconosciuto per “**intero**” (960 euro) a chi ha lavorato tutto l’anno, mentre per chi ha lavorato per un periodo inferiore ai 12 mesi il bonus sarà proporzionato a tale periodo.

Novità

La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) interviene proprio nell’ambito delle soglie di reddito massime per accedere al bonus mensile.



REDDITO	BONUS RENZI
Minore o uguale a € 8.000	0 euro(*)
Superiore a € 8.000 ma inferiore o uguale a € 24.600	960 euro
Superiore a € 24.600 ma inferiore o uguale a € 26.600	$(26.600 - \text{reddito complessivo}) / 2000 \times 960$
Superiore a € 26.600	0 euro

(*) Solo se non vi è Irpef da pagare.

Cosa cambia?

Grazie alla novità introdotta da quest'anno, se ad esempio un dipendente nell'anno d'imposta 2018 ha avuto un reddito pari a 24.550 euro, non si applicherà più il meccanismo di décalage. Quindi, anziché ottenere 696 euro, derivante dal seguente calcolo $960 * (26.000 - 24.550) / 2.000$, otterrà semplicemente la misura piena di 960 euro, in quanto rientra per effetto della novità prevista dalla Legge di Bilancio 2018 tra i beneficiari dell'intera misura.

Distinti saluti